Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 227 del 2 ottobre 1954

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 2 ottobre 1954** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

REGIONE SICILIANA

LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA, NEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 1954

SOMMARIO

LEGGE 5 febbraio 1954, n. 1.
Norme integrative per la gestione di esattorie delle imposte dirette Pag. 2

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 19 maggio 1953, n. 4.
Determinazione del contributo annuo a favore della Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania. Pag. 2

DECRETO PRESIDENZIALE 10 novembre 1953, n. 270-A.
Costituzione dell'Ente autonomo portuale di Messina (E.A.P.M.) con sede in Messina Pag. 2

LEGGE 26 febbraio 1954, n. 2.
Costruzione di edifici da destinare agli uffici dipendenti dall'Assessorato per l'agricoltura e le foreste nei capoluoghi di provincia Pag. 5

LEGGE 27 febbraio 1954, n. 3.
Modificazioni ed aggiunte alla legge regionale 5 febbraio 1953, n. 4, concernente: « Concessione di contributi per la costruzione di case comunali » Pag. 5

LEGGE 1° marzo 1954, n. 4.
Modifiche alla composizione della Commissione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina Pag. 5

LEGGE 18 marzo 1954, n. 5.
Liquidazione delle competenze al personale della Regione siciliana con il sistema meccanografico Pag. 6

LEGGE 18 marzo 1954, n. 6.
Provvedimenti a favore dell'Osservatorio astronomico dell'Università degli studi di Palermo Pag. 6

LEGGE 3 aprile 1954, n. 7.
Istituzione di un posto di professore di ruolo di diritto minerario presso l'Università degli studi di Palermo. Pag. 6

LEGGE 3 aprile 1954, n. 8.
Contributo annuo di funzionamento a favore della Facoltà di architettura dell'Università degli studi di Palermo. Pag. 6

LEGGE 5 aprile 1954, n. 9.
Interventi finanziari di carattere straordinario per favorire lo sviluppo agricolo in Sicilia e l'applicazione della legge 27 dicembre 1950, n. 104 Pag. 7

LEGGE 9 aprile 1954, n. 10.
Agevolazioni fiscali per l'incremento delle attrezzature turistiche, climatiche e termali della Regione Pag. 8

DECRETO PRESIDENZIALE 28 novembre 1952, n. 204/A.
Approvazione del regolamento per l'anagrafe del bestiame nella Regione siciliana Pag. 9

LEGGE 28 aprile 1954, n. 11.
Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie Pag. 15

DECRETO PRESIDENZIALE 15 marzo 1954, n. 1.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge regionale 21 dicembre 1953, n. 71, concernente provvidenze in favore dei Comuni per impianti di produzione, per impianti di allacciamento a linee di trasporto e per impianti di distribuzione e di energia elettrica Pag. 16

DECRETO PRESIDENZIALE 4 maggio 1954, n. 2.
Categorie di stabilimenti industriali ammessi a fruire dei benefici delle leggi regionali 20 marzo 1950, n. 29 e 7 dicembre 1953, n. 61 Pag. 17

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 febbraio 1954, n. 1.

Norme integrative per la gestione di esattorie delle imposte dirette.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 6 *del* 6 *febbraio* 1954)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' in facoltà dell'Assessore per le finanze di provvedere con proprio decreto ad affidare la gestione delle esattorie rimaste vacanti per qualunque causa ad un delegato governativo o ad un gestore provvisorio stabilendo la durata della gestione, la misura dell'aggio, la quale non può superare il 10 %, nonchè particolari norme di gestione.

Le nomine a delegato governativo o a gestore provvisorio a norma della presente legge non possono avere durata superiore ad un biennio, prorogabile di un anno, con provvedimento da adottarsi entro il 31 marzo dell'anno di scadenza.

A parità di condizioni è accordata preferenza a coloro che assumono la gestione con l'obbligo del non riscosso per riscosso, fermi in ogni caso i criteri di preferenza stabiliti dalle vigenti leggi.

Art. 2.

Può essere provveduto con unico decreto ad affidare gruppi di esattorie vacanti aventi contiguità territoriali ad uno stesso delegato che si impegni ad effettuarne gestione complessiva in modo che l'aggio rimanga contenuto entro il limite massimo del 10 % con esclusione di ogni altro compenso o rimborso.

Art. 3.

E' fatto divieto ai delegati e gestori provvisori di procedere a nuove assunzioni di personale in pianta stabile ad eccezione del collettore eventualmente da nominarsi e salvo il trasferimento di unità di personale da una ad altra esattoria per comprovate esigenze di servizio previamente riconosciute dall'Assessorato delle finanze.

Art. 4.

L'applicazione delle norme di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 8, è estesa al triennio 1954-1956, con effetto dal 1º gennaio 1954.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 21 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 8, l'Assessore per le finanze determina in percentuale sulle somme riscosse la misura del compenso del delegato governativo o del gestore provvisorio che può essere ammesso tra le spese di gestione, tenendo conto delle spese di direzione, organizzazione e controllo, nonchè dei rischi di gestione.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 febbraio 1954

RESTIVO

LA LOGGIA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 19 maggio 1953, n. 4.

Determinazione del contributo annuo a favore della Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 7 *del* 13 *febbraio* 1954)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 34, istitutiva della Facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Catania;

Vista la legge 13 giugno 1952, n. 694;

Considerato che a norma dell'art. 4, comma secondo, della legge regionale 8 luglio 1948, n. 34, occorre provvedere all'integrazione delle somme occorrenti annualmente per il funzionamento della suddetta Facoltà e che in armonia con l'art. 11 della legge 13 giugno 1952, n. 694 la Regione siciliana deve, allo scopo, stipulare apposita convenzione con lo Stato e con l'Università degli studi di Catania;

Considerato che ai fini della suddetta integrazione occorre stanziare annualmente nel bilancio della Regione siciliana — rubrica Assessorato della pubblica istruzione — la somma di L. 25.000.000;

Su proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 1953;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1952-53 la Regione concorre al finanziamento della Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania, mediante un contributo annuo di L. 25.000.000, con imputazione ad apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione — rubrica Assessorato della pubblica istruzione.

Art. 2.

Nei limiti di cui all'articolo precedente, la Regione stipulerà con lo Stato e l'Università degli studi di Catania la convenzione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1952, n. 694.

Art. 3.

La somma necessaria per far fronte all'onere derivante dal presente decreto legislativo per l'esercizio finanziario in corso sarà prelevata dai fondi che comunque risulteranno disponibili nel bilancio della Regione.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 19 maggio 1953

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 16 *gennaio* 1954, *Registro n.* 1, *foglio n.* 35.

DECRETO PRESIDENZIALE 10 novembre 1953, n. **270-A.**

Costituzione dell'Ente autonomo portuale di Messina (E.A.P.M.) con sede in Messina.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 8 *del* 20 *febbraio* 1954)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visti gli articoli 14 e 36 dello Statuto della Regione siciliana in relazione all'art. 20 dello Statuto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182;

Vista la legge 15 marzo 1951, n. 191;

Considerato che, in applicazione dell'art. 8 della citata legge 15 marzo 1951, n. 191, occorre procedere alla costituzione dell'Ente per l'amministrazione e la gestione del Punto franco nel porto di Messina;

Su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, di concerto con l'Assessore per le finanze;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa;

Sentita la Giunta regionale;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente per l'amministrazione e la gestione del Punto franco nel porto di Messina, istituito dall'art. 8 della legge 15 marzo 1951, n. 191, assume la denominazione di Ente autonomo portuale di Messina, ha personalità giuridica pubblica e sede in Messina.

Art. 2.

L'Ente è posto sotto la vigilanza della Regione siciliana ed è retto dallo statuto allegato al presente decreto.

Art. 3.

L'Ente ha lo scopo di provvedere all'Amministrazione e alla gestione del Punto franco di Messina, istituito con la legge 15 marzo 1951, n. 191.

Esso ha il compito di gestire direttamente o mediante concessione depositi franchi o magazzini fiduciari sia di transito (di banchina o calata) e sia di deposito « a comune » o deposito « a privato », ed altri analoghi stabilimenti esistenti o che dovessero sorgere nella zona del Punto franco e sotto la osservanza delle leggi doganali.

Art. 4.

L'Ente può assumere qualsiasi servizio che abbia attinenza con traffici commerciali e con attività industriale che interessino direttamente o indirettamente il porto di Messina, esclusa ogni iniziativa che risulti in contrasto con l'attività svolta dalle Ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Il Punto franco amministrato e gestito dall'Ente autonomo portuale di Messina, comprende, in atto, le aree descritte nell'art. 1 della legge 15 marzo 1951, n. 191, salvo le ulteriori variazioni di aree che in seguito vi potranno essere incluse.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 10 novembre 1953

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 9 febbraio 1954. Registro n. 1, foglio n. 43.

ALLEGATO

STATUTO DELL'ENTE AUTONOMO PORTUALE DI MESSINA

Funzioni dell'Ente

Art. 1. — L'Ente autonomo portuale di Messina (E.A.P.M.). istituito per l'amministrazione e la gestione del Punto franco di Messina, ha sede nella stessa città.

Art. 2. — Per l'espletamento dei compiti istituzionali l'Ente:

a) organizza e gestisce il Punto franco attualmente descritto dalla legge 15 marzo 1951, n. 191, e delimitato dalla cartina annessa al presente statuto, salvo ulteriori variazioni;

b) provvede alle opere di recinzione del Punto franco e a mantenere in buono stato la cinta doganale, nonchè alla costruzione all'arredamento e manutenzione dei locali ed impianti da destinare per i servizi doganali e ferroviari ed al personale di vigilanza;

c) promuove, ove occorra, gli opportuni provvedimenti dalle autorità competenti, al fine di favorire un sempre maggiore sviluppo dei traffici del porto di Messina e, perciò stesso, di agevolare l'attività dell'Ente a sollievo della economia cittadina e regionale;

d) raccoglie, elabora e pubblica studi, dati e notizie interessanti la vita e il movimento del Punto franco e fa la necessaria propaganda, tanto in Italia che all'estero, onde fare conoscere e valutare l'attrattiva economica del Punto franco.

Patrimonio, spese di gestione ed esercizio finanziario

Art. 3. — Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) da un fondo di dotazione di L. 50 milioni, risultante dalle quote versate una tantum dai seguenti enti:

Amministrazione provinciale di Messina quota di lire 20 milioni; comune di Messina, quota di L. 20 milioni; Camera di commercio, industria e agricoltura di Messina, quota di L. 10 milioni;

b) da altri beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquistati dall'Ente;

c) dalle quote delle eventuali eccedenze attive dei singoli esercizi finanziari, secondo quanto disposto dall'art. 5.

Art. 4. — Alle spese di gestione l'Ente provvede:

a) con il reddito del patrimonio;

b) con i proventi dipendenti dall'esercizio della propria attività;

c) con i contributi facoltativi, a qualsiasi titolo erogati in favore dell'Ente, dallo Stato o dalla Regione o da Amministrazioni, Enti od Istituti interessati all'esercizio ed allo sviluppo dell'Ente e, particolarmente, alla gestione del Punto franco;

d) con le somme provenienti da eventuali prestiti o da altre operazioni finanziarie, cui l'Ente possa ricorrere.

Art. 5. — L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali utili sono devoluti per il 60 per cento ad incremento del patrimonio, per il 30 per cento ad incremento delle riserve e per il 10 per cento al Consiglio di amministrazione dell'Ente per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo debbono essere approvati dal Consiglio di amministrazione rispettivamente entro il 15 ottobre ed il 31 marzo di ogni anno e, unitamente alla relazione del Collegio dei sindaci e alla deliberazione del Consiglio di amministrazione, debbono essere trasmessi, entro un mese dall'approvazione, alla Presidenza della Regione siciliana, per la ratifica da parte della Giunta regionale.

Art. 6. — L'Ente tiene separata gestione per il Punto franco e per quella delle altre attività da esso eventualmente esplicate a sensi dell'art. 4 del decreto costitutivo.

Organi dell'Ente

Art. 7. — Sono organi dell'Ente:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) la Giunta consultiva dei tecnici;

c) il Collegio dei sindaci.

Il Consiglio di amministrazione può costituire nel proprio seno un Comitato esecutivo.

Art. 8. — Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è costituito da quattordici membri scelti come segue:

a) nove designati dagli enti di cui all'art. 3, lettera *a*), in ragione di tre per ciascuno degli enti stessi;

b) due in rappresentanza della Regione;

c) l'Intendente di finanza in rappresentanza dei Ministeri delle finanze e del tesoro;

d) uno in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

e) uno in rappresentanza del Ministero dei trasporti Ferrovie dello Stato.

Per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione si applicano, in quanto riferibili all'Ente, le norme di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge comunale e provinciale.

Art. 9. — Il Consiglio di amministrazione sceglie nel proprio seno, a maggioranza di voti di tutti i componenti il presidente ed il vice presidente.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, provvede alla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dispone sugli affari che non rientrano nella competenza del Consiglio stesso, salve le attribuzioni del Comitato esecutivo di cui all'art. 13, qualora esso sia costituito.

Gli atti del presidente che costituiscono esercizio di funzioni proprie del Comitato esecutivo, ove questo non sia costituito, sono soggetti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva alla data di adozione.

Il vice presidente coadiuva il presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni.

Art. 10. — Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'Ente, ne fissa i programmi tecnici ed economici, ne controlla l'andamento economico e determina l'azione finanziaria dell'Ente.

Esso delibera:

a) sullo stato di previsione, sul conto consuntivo e sul rendiconto della gestione presentata dal presidente;

b) sui progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie;

c) sul trasferimento di somme da un capitolo all'altro del bilancio;

d) sulle spese che vincolano il bilancio oltre cinque anni;

e) sulla organizzazione dei servizi di cassa;

f) sulla regolamentazione dei servizi dell'azienda;

g) sulla concessione di aree per nuovi impianti industriali e sulle modifiche alle concessioni stesse;

h) sulla locazione dei magazzini ed attrezzature del Punto franco e sulle modifiche alle locazioni stesse;

i) sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;

l) sulle liti, compromessi, procedimenti arbitrali e transazioni;

m) sulle controversie con altre Amministrazioni e sui ricorsi all'autorità competenti;

n) sulla nomina e sulla revoca del direttore generale e dei capi degli uffici in conformità del regolamento del personale;

o) sulla misura delle cauzioni che debbono prestare le persone che hanno maneggio di denaro e che sono incaricate del deposito e della custodia di valori e di merci appartenenti all'Ente.

Art. 11. — Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente:

a) in via ordinaria, una volta ogni bimestre;

b) in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o gli pervenga richiesta dal Collegio dei sindaci, oppure da tre consiglieri.

La convocazione in via ordinaria è obbligatoria.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore generale dell'Ente, che funziona, inoltre, da segretario.

Possono, altresì, essere invitati, di volta in volta, a parteciparvi, a titolo esclusivamente consultivo, esperti in materia, preferibilmente scelti fra le categorie previste dal successivo art. 12.

Art. 12. — Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere *b*), *d*), *g*) del precedente art. 10, devono essere comunicate in copia alla Presidenza della Regione.

Il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, entro venti giorni dalla data della comunicazione, ha facoltà di annullarle.

Art. 13. — Il Consiglio di amministrazione può costituire un Comitato esecutivo composto dal presidente e da altri due componenti scelti in seno al Consiglio stesso.

Nel caso in cui detto organo venga costituito, esso ha le seguenti attribuzioni

a) prepara gli atti e le relazioni da sottoporsi al Consiglio di amministrazione e predispone i bilanci preventivi e consuntivi per l'approvazione del Consiglio stesso;

b) delibera e provvede su tutte le materie che non sono soggette all'approvazione del Consiglio o sulle quali sia stato autorizzato a deliberare per espressa delegazione del Consiglio;

c) sorveglia e dirige l'andamento generale dell'azienda;

d) nei casi di urgenza prende ed attua le decisioni di spettanza del Consiglio di amministrazione al quale le stesse decisioni saranno, alla prima seduta, sottoposte per la ratifica.

Alle sedute del Comitato esecutivo interviene, con voto consultivo e con funzioni di segretario, il direttore generale dell'Ente.

Art. 14. — La Giunta consultiva dei tecnici è composta dai seguenti membri di diritto:

il comandante della Capitaneria di porto di Messina;

l'Intendente di finanza di Messina;

un funzionario delegato dal Compartimento delle ferrovie dello Stato di Palermo;

il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

e dai seguenti altri membri scelti dal Consiglio di amministrazione in seguito a designazione delle categorie interessate:

1 rappresentante delle categorie commerciali;

1 rappresentante delle categorie industriali;

1 rappresentante della categoria agricoltori;

1 rappresentante della categoria spedizionieri ed agenti marittimi;

1 rappresentante dell'industria cantieristica navale;

1 rappresentante dei lavoratori del commercio;

1 rappresentante dei lavoratori dell'industria;

1 rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura;

1 rappresentante della locale compagnia portuale.

La Giunta consultiva dei tecnici deve essere sentita dal Consiglio di amministrazione o dal presidente dell'Ente per le deliberazioni concernenti quelle funzioni dell'Ente che hanno natura prevalentemente tecnica ovvero questioni di interesse generale connesse con il traffico ed il lavoro del porto.

Il parere della Giunta può essere inteso tutte le volte che il Consiglio di amministrazione od il presidente lo ritenga opportuno.

La Giunta è convocata dal presidente o dal vice presidente ed alla riunione presenzia anche il direttore generale dell'Ente.

Art. 15. — Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti dei quali, due effettivi e i due supplenti designati, uno per ciascuna categoria, dal Ministro per il tesoro e dall'Assessorato delle finanzie della Regione siciliana, e gli altri tre effettivi, uno da ciascuno degli Enti di cui al precedente art. 3.

Alla nomina si procede con decreto del Presidente della Regione.

Art. 16. — Il direttore generale deve essere scelto tra persone particolarmente capaci per spiccate attitudini alla direzione amministrativa di grandi enti, oltre che essere conosciuto come attento studioso di problemi commerciali, industriali e portuali, con riguardo al porto di Messina.

Art. 17. — Il Consiglio di amministrazione, la Giunta consultiva dei tecnici ed il Collegio dei sindaci durano in carica tre anni.

Art. 18. — Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono valide in prima convocazione se non interviene almeno la metà dei rispettivi membri. In seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione

Art. 19. — In casi eccezionali, per provata disfunzionalità o per cattiva amministrazione, l'amministrazione dell'Ente può essere affidata ad un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

Lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario possono essere decretati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale o dal Ministero delle finanze d'intesa con il Governo regionale.

Regolamenti

Art. 20. — Entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione, il Consiglio di amministrazione dovrà approvare il regolamento interno con esclusione della materia attinente ai servizi doganali e alla materia fiscale e valutaria, e il regolamento organico del personale, nel quale dovranno essere contenute le norme per l'assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza del personale, oltre che le disposizioni transitorie.

I regolamenti debbono essere sottoposti alla ratifica del Presidente della Regione, sentiti l'Assessore regionale per le finanze e quello per l'industria e commercio.

Cessazione dell'attività dell'Ente

Art. 21. — Nel caso di cessazione delle attività dell'Ente autonomo del porto di Messina, il patrimonio netto aziendale sarà diviso fra gli enti fondatori in proporzione del loro apporto sociale.

Le aree e gli impianti, invece, che l'Ente ha avuto in cessione saranno riconsegnati alle Amministrazioni concedenti secondo le norme previste dalle vigenti disposizioni e che dovranno essere riportate nei rispettivi atti di concessione. I fabbricati ed impianti fissi che venissero costruiti sulle aree demaniali marittime passeranno in proprietà dello Stato.

Visto, *il Presidente della Regione siciliana*
RESTIVO

LEGGE 26 febbraio 1954, n. 2.

Costruzione di edifici da destinare agli uffici dipendenti dall'Assessorato per l'agricoltura e le foreste nei capoluoghi di provincia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 9 del 27 febbraio* 1954)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a procedere alla costruzione di edifici da destinare a sede degli uffici periferici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, nonchè all'ampliamento ed al riattamento di edifici che facciano parte del demanio della Regione o alla stessa appartengano in proprietà, già destinati o destinabili a sede di detti uffici e di cui si ritiene conveniente la trasformazione.

Art. 2.

Gli edifici possono essere costruiti in condominio con altri Enti regionali o acquistati, in tutto o in parte, da Enti pubblici territoriali o da Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Art. 3.

Alla esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente si fa luogo mediante progetti che sono approvati con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici.

La relativa approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di indifferibilità ed urgenza delle opere ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4.

Le sedi degli edifici, nonchè le esigenze alle quali questi debbono soddisfare, sono determinate dall'Assessorato della agricoltura e delle foreste, con apposito programma comprensivo della utilizzazione delle somme stanziate nell'articolo seguente.

Art. 5.

Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni così ripartiti:

lire 30 milioni nell'esercizio 1953-54; lire 120 milioni nell'esercizio 1954-55; lire 150 milioni nell'esercizio 1955-56.

Alle ulteriori esigenze per il completamento del programma definitivo si provvede, per gli esercizi successivi, con la legge di bilancio.

L'Assessore alle finanze apporterà al bilancio le variazioni occorrenti.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 febbraio 1954, n. 2

RESTIVO

GERMANÀ — LA LOGGIA

LEGGE 27 febbraio 1954, n. 3.

Modificazioni ed aggiunte alla legge regionale 5 febbraio 1953, n. 4, concernente: « Concessione di contributi per la costruzione di case comunali ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 9 del 27 febbraio* 1954)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'art. 1 della legge 5 febbraio 1953, n. 4, è sostituito dal seguente:

« E' autorizzata, a carico del bilancio della Regione, la spesa di L. 750.000.000 di cui L. 400.000.000 nell'esercizio in corso e L. 350.000.000 nell'esercizio 1953-54, per la concessione in favore dei Comuni della Regione, di contributi in capitale, occorrenti per dotare i Comuni di una propria ed adeguata sede.

Il contributo è concesso per:

1) la costruzione di nuovi edifici comunali;

2) l'adattamento, ampliamento e restauro dei vecchi edifici;

3) l'acquisto di edifici esistenti, di proprietà pubblica o privata, e relative spese di adattamento;

4) l'acquisto di terreni per le predette finalità.

E' autorizzata, altresì, la spesa di L. 100.000.000 da imputarsi per L. 50.000.000 nell'esercizio in corso e L. 50.000.000 nell'esercizio 1953-54 per la concessione, in favore dei Comuni della Regione, di contributi da destinarsi alle riparazioni indispensabili ed urgenti delle case comunali ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge 5 febbraio 1953, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Per le finalità di cui all'art. 1, il Comune, ove non possa diversamente provvedere, promuove i procedimenti di espropriazione che si renderanno necessari a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e della legge 8 febbraio 1923, n. 422.

Il decreto di concessione dei contributi emesso dall'Assessore per gli Enti locali di concerto con gli Assessori per le finanze e per i lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e seguenti della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

Art. 3.

Alla legge 5 febbraio 1953, n. 4, è aggiunto il seguente art. 3-*bis*:

« Gli atti e contratti stipulati in esecuzione della presente legge e per il raggiungimento dei fini per cui viene concesso il contributo sono soggetti alla imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa.

Il materiale di costruzione occorrente per i suddetti fini è esente da imposte di consumo ».

Art. 4.

Il Governo della Regione provvederà ad emanare un testo coordinato delle norme contenute nella presente legge con quelle della legge 5 febbraio 1953, n. 4.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 febbraio 1954

RESTIVO

ALESSI — MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 1° marzo 1954, n. 4.

Modifiche alla composizione della Commissione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 10 del 4 marzo* 1954)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La Commissione provinciale prevista dal penultimo capoverso dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni è costituita, nell'ambito della Regione siciliana, dall'ispettore agrario provinciale, dall'intendente di finanza e da un esperto nominato dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° marzo 1954

RESTIVO

GERMANÀ

LEGGE 18 marzo 1954, n. 5.

Liquidazione delle competenze al personale della Regione siciliana con il sistema meccanografico.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 14 *del* 27 *marzo* 1954)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La liquidazione degli assegni di carattere continuativo e delle competenze accessorie ricorrenti dovute al personale in servizio negli Uffici centrali e in quelli periferici della Regione siciliana, può essere effettuata con sistemi contabili meccanografici. Il modello di liquidazione relativo ad ogni dipendente è soggetto alla preventiva registrazione della Corte dei conti.

Art. 2.

Per il pagamento delle spese di cui al precedente articolo è autorizzata l'emissione di ordini di accreditamento, anche in eccedenza ai limiti stabiliti dall'art. 56 della legge 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sui quali il funzionario delegato è tenuto a prelevare esclusivamente le somme necessarie per corrispondere agli aventi diritto gli importi dovuti.

Art. 3.

Con decreto dell'Assessore per le finanze, da pubblicarsi nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana », sono stabilite le norme di attuazione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 marzo 1954

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 18 marzo 1954, n. 6.

Provvedimenti a favore dell'Osservatorio astronomico dell'Università degli studi di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 14 *del* 27 *marzo* 1954)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata, per gli esercizi finanziari 1953-54, e 1954-55 la concessione di un contributo annuo di L. 5.500.000 a favore dell'Osservatorio astronomico dell'Università degli studi di Palermo quale concorso nelle spese di riordinamento e di ricostruzione del patrimonio scientifico (librario e strumentale).

Art. 2.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 marzo 1954

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

LEGGE 3 aprile 1954, n. 7.

Istituzione di un posto di professore di ruolo di diritto minerario presso l'Università degli studi di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 16 *dell'*8 *aprile* 1954)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per la pubblica istruzione, d'intesa con l'Assessore per le finanze, è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Università degli studi di Palermo per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento del diritto minerario, con decorrenza dall'anno accademico 1954-55.

Art. 2.

L'insegnamento sarà conferito mediante concorso da bandire secondo le disposizioni vigenti.

Art. 3.

Per gli scopi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 1.800.000.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 aprile 1954

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

LEGGE 3 aprile 1954, n. 8.

Contributo annuo di funzionamento a favore della Facoltà di architettura dell'Università degli studi di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 16 *dell'*8 *aprile* 1954)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1952-53 è autorizzata la corresponsione di un contributo annuo di funzionamento all'Università degli studi di Palermo, per a Facoltà di architettura istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 324, nella misura di L. 3.000.000.

Art. 2.

Alla spesa di cui all'articolo precedente per gli anni accademici 1952-53 e 1953-54 si fa fronte mediante prelievo dal fondo di cui al capitolo 123 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio in corso.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 aprile 1954

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

LEGGE 5 aprile 1954, n. 9.

Interventi finanziari di carattere straordinario per favorire lo sviluppo agricolo in Sicilia e l'applicazione della legge 27 dicembre 1950, n. 104.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 16 *dell'8 aprile* 1954)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Per provvedere al completamento delle sistemazioni e delle trasformazioni delle trazzere in rotabili, in applicazione della legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 3500 milioni da iscrivere per lire 1500 milioni nell'esercizio 1953-54, per lire 1000 milioni nell'esercizio 1954-55 e per lire 500 milioni annui per gli esercizi 1955-56 e 1956-57.

Art. 2.

Per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per gli studi e le ricerche necessarie alla redazione dei progetti di bonifica nonchè per la concessione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, è autorizzata la spesa di lire 19.000 milioni ripartite come segue:

lire 1000 milioni per l'esercizio 1953-54;

lire 1500 milioni annui dall'esercizio 1954-55 fino all'esercizio 1960-61;

lire 2500 milioni annui dall'esercizio 1961-62 fino all'esercizio 1963-64.

La spesa autorizzata è attribuita, per l'80 per cento alle opere pubbliche di bonifica e per il 20 per cento ai sussidi per opere di miglioramento fondiario.

Art. 3.

Per le finalità di cui al decreto legislativo del Presidente della Regione 3 marzo 1949, n. 3, convertito nella legge regionale 14 luglio 1949, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni ripartita in cinque esercizi a decorrere da quello 1954-55.

Alla progettazione ed alla esecuzione delle opere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 13 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei fini della bonifica previsti dai piani generali si provvederà, a mezzo dei competenti Consorzi di bonifica o dell'E.R.A.S., alla costruzione di borghi rurali, restando la relativa spesa a totale carico della Regione.

Le caratteristiche dei diversi tipi di borgo rurale nonchè il limite massimo della spesa relativa, saranno determinati con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per le finanze.

Art. 5.

All'atto della concessione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione, quando la concessione sia fatta a consorzi di bonifica, enti di colonizzazione o comunque enti forniti di personalità giuridica pubblica, l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di corrispondere anticipatamente al concessionario una somma non superiore al 50 per cento dell'importo complessivo della concessione, se trattasi di opere a totale carico della Regione, non superiore invece al 40 per cento dell'importo complessivo della concessione se trattasi di opere a carico promiscuo della Regione e dei proprietari.

La somma anticipata sarà recuperata sull'ammontare lordo degli stati di avanzamento in ragione del 50 per cento se trattasi di opere a totale carico della Regione e del 40 per cento se trattasi di opere a carico promiscuo.

Le detrazioni per spese di vigilanza previste dal regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536, vengono fissate, per l'attuazione delle opere pubbliche di bonifica e di miglioramento fondiario nella rispettiva misura dello 0,80 per cento e dello 0,70 per cento.

Art. 6.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il sussidio può essere elevato sino al 50 per cento per le opere di miglioramento fondiario eseguite nei fondi venduti o concessi in enfiteusi in applicazione delle leggi concernenti la formazione della piccola proprietà contadina.

Quando la richiesta di contributo viene avanzata da cooperative agricole e loro consorzi, per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento dell'attrezzatura di stabilimenti per la conservazione e trasformazione di prodotti agricoli o di locali per il ricovero delle macchine agricole, può essere concesso, oltre al contributo di cui all'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, un premio non superiore a quello previsto dal secondo comma dell'art. 19 della legge 2 gennaio 1940, n. 1.

Per le opere di miglioramento eseguite in fondi appartenenti a coltivatori diretti il sussidio può essere elevato al 45 per cento.

I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi anche all'Istituto regionale della vite e del vino per la costruzione o il riattamento della attrezzatura di cantine sociali.

Art. 7.

Le norme previste dall'art. 46 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, si applicano fino alla concorrenza dell'ammontare dei contributi previsti dalla presente legge.

Art. 8.

Quanto previsto dall'art. 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333 si applica anche a favore dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia e dei Consorzi di bonifica dell'Isola.

Art. 9.

E' autorizzata a carico del bilancio della Regione siciliana la spesa di lire 4000 milioni ripartita in 20 rate annuali di lire 200 milioni ciascuna a decorrere dall'esercizio 1953-54 per contributi in conto capitale per l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario previsto dai piani di trasformazione di cui all'art. 8 della legge 27 dicembre 1950, n. 104.

La quota ricadente nell'esercizio 1953-54 è assorbita dallo stanziamento previsto per lo scopo nella previsione per l'anno finanziario predetto.

Art. 10.

Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente è autorizzata la iscrizione, nell'entrata e nella spesa della categoria III del bilancio, della somma di lire 3800 milioni.

Art. 11.

Può essere concesso a carico della Regione siciliana, fino alla misura massima prevista dalle norme vigenti, un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui per la esecuzione delle opere di miglioramento fondiario indicate nell'art. 9.

Per tale finalità è autorizzata la spesa di lire 3600 milioni ripartita in 30 esercizi consecutivi a decorrere da quello 1954-55 da iscrivere, quanto ad annue lire 130 milioni per i primi 20 esercizi e quanto ad annue lire 100 milioni per i successivi 10.

Art. 12.

E' autorizzata a favore di coloro che ottengano per l'acquisto di macchine agricole i prestiti di cui all'art. 11, lettera *a*), della legge 25 luglio 1952, n. 949; la concessione dei benefici previsti dal decreto legislativo 5 giugno 1949, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1950, n. 21, nella misura

ridotta del 12 per cento, 16 per cento e 36 per cento a seconda che, rispettivamente, l'acquirente sia privato conduttore, consorzio di bonifica od ente affine, o cooperativa, rimanendo esclusa la maggiorazione del 2 per cento per i pagamenti rateali.

Per tali finalità è autorizzata per l'esercizio finanziario 1954-55 la spesa di lire 100 milioni.

Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento sarà determinato con apposito articolo della legge di bilancio.

Art. 13.

Coloro che intendono avvalersi della concessione di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono chiedere di essere ammessi al beneficio del prolungamento dei periodi di ammortamento previsti dal citato articolo, rispettivamente ad anni 10 e 18. Sulla istanza relativa, che è allegata alla domanda di mutuo, si pronunzierà l'ispettore agrario provinciale competente.

Art. 14.

Al fine di consentire il prolungamento dei periodi di ammortamento di cui all'articolo precedente, la Regione siciliana è autorizzata ad anticipare agli istituti le somme all'uopo occorrenti fino al limite massimo di lire 80 milioni annui per i primi sei esercizi finanziari e di lire 35 milioni annui per i successivi sei esercizi, iscrivendo i necessari stanziamenti nell'entrata e nella spesa della categoria III del bilancio.

Art. 15.

Le annualità relative ai mutui prolungati, a partire dal settimo anno per quelle inerenti alla lettera *b*) ed al tredicesimo anno per quelle relative alla lettera *c*) dell'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 949, saranno dagli istituti incaricati del servizio versate alle rispettive scadenze alla Regione siciliana, anche se non riscosse dai mutuatari.

Art. 16.

L'Assessore per le finanze e l'Assessore per l'agricoltura sono autorizzati a stipulare apposita convenzione con gli istituti esercenti il credito o autorizzati all'esercizio del credito agrario, per regolare l'utilizzazione delle anticipazioni previste dall'art. 14 della presente legge ed ogni altra modalità accessoria.

Art. 17.

Alla quota di spesa ricadente nell'anno finanziario 1953-54, autorizzata con gli articoli 1 e 2 della presente legge, si fa fronte utilizzando gli avanzi di gestione degli anni finanziari anteriori a quello in corso in relazione alle disponibilità che risulteranno dai relativi periodici accertamenti.

Art. 18.

I beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge decadono dalla concessione dei contributi medesimi in caso di accertata inadempienza dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 19.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 20.

Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare norme integrative e di coordinamento, ove si rendessero necessarie, per l'attuazione della presente legge.

Art. 21.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 aprile 1954

RESTIVO

GERMANÀ — LA LOGGIA

LEGGE 9 aprile 1954, n. 10.

Agevolazioni fiscali per l'incremento delle attrezzature turistiche, climatiche e termali della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 17 *del* 12 *aprile* 1954)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Gli atti stipulati entro il 31 dicembre 1957 che provvedano alla costituzione di società di qualunque specie, le quali svolgano la loro attività nella Regione, ivi abbiano la loro sede sociale e che abbiano per oggetto iniziative, opere ed impianti con finalità turistiche, climatiche o termali, compresi funivie, attrezzature sciistiche, piscine, alberghi diurni, stabilimenti balneari con carattere permanente, o che provvedano alla costruzione di nuovi alberghi o di qualunque nuovo impianto a carattere ricettizio, sono soggetti alla imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa.

Art. 2.

Sono pure soggetti alla imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa gli atti concernenti trasformazioni di società già esistenti e gli atti concernenti aumento di capitale da parte di società che abbiano la loro sede in Sicilia, quando la trasformazione sociale o l'aumento sono deliberati nel termine ed ai fini di cui all'art. 1.

Art. 3.

La stessa agevolazione fiscale si applica anche agli atti coi quali nel periodo di tempo sopra stabilito, da parte di privati, enti o società si provveda all'acquisto di aree od a rilevare impianti allo scopo di ampliarli o trasformarli per i fini di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli precedenti, per l'obietto e per il tempo ivi previsti, sono limitate ai conferimenti o ai valori previsti negli articoli 81 e seguenti della tariffa *A* allegata alla vigente legge sulle imposte di registro (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni) ed alle relative tasse ipotecarie.

Art. 5.

Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli sono concesse previa istanza debitamente documentata da presentarsi alla Amministrazione del turismo e dello spettacolo, con decreto dell'Assessore per le finanze, di concerto con l'Assessore per il turismo e lo spettacolo.

Nel decreto sono stabilite le condizioni cui è subordinata la concessione ed il termine entro il quale debbono essere adempiute.

Art. 6.

Le agevolazioni stesse sono revocate e le imposte e tasse sono riscosse nella misura normale qualora entro tre mesi dal termine fissato dal decreto di concessione, non sia esibita al competente Ufficio fiscale una dichiarazione dell'Assessore per le finanze accertante l'avvenuto raggiungimento delle finalità richieste dalla presente legge e l'adempimento delle condizioni determinate nel predetto decreto.

All'uopo gli atti che hanno beneficiato delle agevolazioni fiscali contemplate dalla presente legge sono annotati a campione da parte degli uffici fiscali competenti, i quali all'esibizione della dichiarazione assessoriale di cui al precedente comma, provvederanno all'annullamento della partita annotata a campione mentre in difetto della esibizione predetta provvederanno alla riscossione, secondo il vigente ordinamento tributario, delle normali imposte e tasse dovute secondo la natura degli atti stipulati.

Art. 7.

Alle società di nuova costituzione o trasformate, contemplate dagli articoli 1 e 2 della presente legge ed alle società che provvederanno ad aumenti di capitali per i fini di cui al precedente art. 1 sono estese tutte le norme di cui alla legge regionale 8 luglio 1948, n. 32, e relativo regolamento.

Art. 8.

Le agevolazioni previste dall'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, e successive modificazioni, sono estese agli alberghi ed alle altre iniziative di cui all'art. 1 sempreché i lavori siano iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge e completati entro il 31 dicembre 1958, e sono concesse con le modalità di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

Art. 9.

E' consentita ammissione provvisoria al godimento dei benefici fiscali previsti dagli articoli 1, 2 e 3 previa esibizione agli uffici finanziari del certificato comprovante la regolare presentazione dell'istanza di cui all'art. 5.

Disposizioni transitorie.

Art. 10.

Per le iniziative già ammesse ai benefici delle agevolazioni tributarie di cui alla legge regionale 5 aprile 1950, n. 32, che, alla data fissata con il decreto di concessione non sono state realizzate per comprovati motivi potrà essere concessa la proroga di detto termine con decreto da emettersi con le modalità di cui al precedente art. 5, previa istanza da presentarsi dagli interessati nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 aprile 1954

RESTIVO

LA LOGGIA — D'ANGELO

DECRETO PRESIDENZIALE 28 novembre 1952, n. 204/A.
Approvazione del regolamento per l'anagrafe del bestiame nella Regione siciliana.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 17 del 12 aprile* 1954)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, ed il relativo regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 372;

Visto il regolamento adottato in data 20 dicembre 1935 dai prefetti nelle singole Provincie dell'Isola;

Considerato che occorre procedere ad un riordinamento del servizio per l'anagrafe e marchiatura del bestiame della Regione siciliana per renderlo più rispondente non solo alle specifiche finalità di pubblica sicurezza, ma anche all'esigenza del miglioramento, dell'incremento e della difesa sanitaria del patrimonio zootecnico dell'Isola;

Sentito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;

Vista la deliberazione in data 17 novembre 1952, con la quale la Giunta regionale, in virtù della facoltà concessale dall'art. 54 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, ha approvato il regolamento per l'anagrafe del bestiame in Sicilia, non uniformandosi al parere del Consiglio di giustizia amministrativa;

Decreta:

E' approvato il regolamento per l'anagrafe del bestiame nel territorio della Regione siciliana costituito di n. 71 articoli ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 28 novembre 1952

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 17 ottobre 1953. Registro n. 1, foglio n. 19.

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER L'ANAGRAFE DEL BESTIAME NELLA REGIONE SICILIANA

TITOLO I
Organi e funzioni.

Art. 1.

L'anagrafe del bestiame, nella Regione siciliana, oltre che a specifiche finalità di pubblica sicurezza, è indirizzata al miglioramento, all'incremento e alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico dell'Isola, nonchè all'educazione zoofila.

Alle spese occorrenti per il funzionamento del servizio anagrafico si fa fronte col ricavato dei diritti e delle penali previsti dal presente regolamento. I fondi eventualmente eccedenti il fabbisogno del servizio sono destinati al conseguimento delle finalità e degli scopi di cui al comma precedente.

Art. 2.

Alla Direzione regionale del servizio anagrafico del bestiame è preposto l'ispettore generale di pubblica sicurezza presso la Presidenza regionale, coadiuvato, per i compiti di natura tecnica, da un veterinario provinciale di ruolo scelto dal Presidente della Regione al quale spetta l'alta vigilanza su tutto il servizio.

E' in facoltà del Presidente della Regione ordinare in qualunque momento la revisione generale o parziale dei marchi e la verifica delle bollette, disporre ispezioni sia direttamente che attraverso le prefetture, e chiedere, nell'interesse del servizio, la sostituzione dei membri delle Commissioni comunali.

Art. 3.

E' istituito, presso la Presidenza della Regione, un Comitato amministrativo cui compete, esclusa ogni ingerenza nei compiti attinenti alla pubblica sicurezza

a) elaborare i programmi per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1 relativi al patrimonio zootecnico della Isola;

b) formulare le opportune proposte in ordine all'eventuale anagrafe degli ovini e dei caprini;

c) vigilare sull'amministrazione dei fondi;

d) proporre i compensi e gli eventuali premi per il personale addetto al servizio anagrafico e alla direzione del medesimo, nei casi in cui il loro ammontare non sia determinato dal presente regolamento;

e) dar parere sulle questioni che il Presidente della Regione ritenga di sottoporre al suo esame;

f) proporre eventuali modifiche delle tariffe del servizio anagrafico;

g) stabilire la destinazione e la ripartizione dei fondi residui in conformità del disposto del secondo comma dell'art. 1.

I programmi di cui alla lettera *a*) e le deliberazioni di cui alla lettera *g*) sono soggetti all'approvazione del Presidente della Regione.

Art. 4.

Il presidente e i componenti il Comitato amministrativo indicato nell'articolo precedente sono nominati con decreto del Presidente della Regione.

Oltre al presidente fanno parte del Comitato

l'ispettore generale di pubblica sicurezza presso la Presidenza regionale;

il dirigente del servizio veterinario dell'Assessorato della igiene e della sanità;

un rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura;

un rappresentante dell'Assessorato delle finanze;

un rappresentante dell'Assessorato degli enti locali;

due rappresentanti dell'Organizzazione regionale degli allevatori;

un rappresentante dell'Associazione veterinaria siciliana.

Il Comitato elegge tra i suoi componenti un vicepresidente. Le mansioni di segretario sono affidate a un funzionario della Presidenza regionale di grado non inferiore al nono.

I membri del Comitato amministrativo durano in carica [illegible] anni e sono riconfermabili.

Il Comitato è convocato dal suo presidente due volte all'anno ed inoltre quando questi lo stimi opportuno o un terzo dei componenti lo richieda.

Art. 5.

Il controllo successivo, per quanto attiene alla gestione dei fondi è demandato ad un Consiglio di revisori composto di tre membri rispettivamente nominati dagli Assessori per le finanze, per l'agricoltura e per la sanità, e presieduto dal revisore nominato dall'Assessore per le finanze.

Il Collegio dura in carica tre anni ed è riconfermabile. Esso ha facoltà di esaminare in ogni tempo i registri contabili e gli altri documenti necessari al proprio sindacato. Sull'esito degli accertamenti compiuti riferisce al Presidente della Regione e al Comitato amministrativo.

Art. 6.

Al servizio anagrafico del bestiame sovraintende, in ciascuna Provincia, il prefetto competente per territorio coadiuvato dal questore e dal veterinario provinciale, secondo la rispettiva competenza.

Egli può eseguire ispezioni anche di propria iniziativa, informandone la Direzione generale.

Art. 7.

Il servizio anagrafico del bestiame è svolto, presso ogni Comune, da una Commissione presieduta dal sindaco o da un Assessore da lui delegato e composta:

dal dirigente l'ufficio di pubblica sicurezza del Comune o di un funzionario da lui delegato; in mancanza di tale ufficio, dal comandante la stazione dei carabinieri avente giurisdizione nel territorio del Comune;

dal veterinario comunale o consorziale o, in mancanza, da un veterinario nominato dal sindaco; in caso di più veterinari comunali, da quello designato dal sindaco;

da un rappresentante degli allevatori, designato dal Consorzio allevatori della Provincia;

da un impiegato di ruolo del Comune, designato dal sindaco. A quest'ultimo membro spettano altresì le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

Il presidente della Commissione comunale riferisce al prefetto e alla Direzione regionale sugli eventuali inconvenienti riscontrati nell'andamento del servizio anagrafico.

Sono di esclusiva competenza del funzionario di polizia membro della Commissione gli accertamenti relativi alla legittimità del possesso degli animali di cui si chiede l'anagrafatura e la marchiatura, nonchè all'identità personale del richiedente.

Art. 9.

E' di esclusiva competenza del veterinario membro della Commissione rilevare i dati segnaletici degli animali. Egli deve utilizzare non solo i dati inerenti alla specie, razza, tipo, sesso, età, mantello ed eventualmente alla statura, ma anche quelli indicanti una più o meno spiccata individualità semprechè si tratti di caratteri distintivi che diano affidamento di durata e di non facile limitazione o alterazione.

Il segretario della Commissione è responsabile della regolare tenuta degli atti, della corrispondenza, dei verbali, dei registri e dello schedario anagrafico.

TITOLO II

Operazioni di anagrafatura

CAPO I. — *Fornitura di materiale.*

Art. 10.

Gli atti, gli stampati e tutto il carteggio riguardante il servizio anagrafico del bestiame, devono essere distinti dagli atti dell'Amministrazione comunale, e custoditi in appositi armadi secondo il modello prescritto dalla Direzione regionale.

I bolli della Commissione comunale egualmente distinti da quelli degli uffici comunali, sono custoditi dal segretario della Commissione.

Il marchio a fuoco è custodito dal funzionario di polizia componente la Commissione.

Art. 11.

Gli oggetti di cancelleria, come tutti gli stampati del servizio, sono forniti alle Prefetture dalla Direzione regionale.

Presso le Prefetture e le Commissioni comunali saranno tenuti appositi registri di carico e scarico.

Le spese postali sono anticipate dall'Amministrazione comunale, la quale a fine di semestre o di esercizio, trasmette gli appositi elenchi giustificativi, vidimati dal presidente della Commissione alla Prefettura, la quale ne dispone il rimborso con i fondi a sua disposizione come all'art. 52.

La fornitura dei bolli e dei marchi a fuoco è parimenti a carico della Direzione regionale.

Il bollo per gli atti è di forma circolare e porta la dicitura: *Anagrafe bestiame per la Sicilia Comune di*

CAPO II — *Anagrafatura e marchiatura.*

Art. 12.

Ciascuna Commissione comunale tiene aggiornato uno speciale schedario anagrafico dove riporta ogni variazione (passaggi di proprietà, macellazione, morte, requisizione ed esportazione dell'animale) limitatamente agli animali la cui bolletta è stata emessa nello stesso Comune.

Art. 13.

Tutti indistintamente gli animali equini e bovini debbono essere presentati a cura dei proprietari o di loro incaricati, dal sesto al dodicesimo mese di nascita, ad una delle Commissioni di cui all'art. 10 per il rilievo segnaletico e la marchiatura.

Sono esonerati dalla marchiatura gli animali di lusso e finchè tali.

Essi sono tuttavia forniti di bolletta sulla quale sono annotate, al posto riservato alla indicazione della marchiatura, le parole: « esente: di lusso ».

Art. 14.

Le sessioni ordinarie di marchiatura sono tenute in appositi locali apprestati dal Comune, di regola nei mesi dal febbraio al maggio (sessione primaverile) di ogni anno e nei giorni che dal presidente della Commissione sono notificati con avvisi al pubblico, almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione.

Il presidente della Commissione, quando particolari condizioni lo richiedono, è autorizzato a tenere sessioni straordinarie di marchiatura in periodi diversi da quelli sopra specificati.

Le marchiature ordinarie e straordinarie debbono essere notificate quindici giorni prima del loro inizio al prefetto.

Ai proprietari può essere consentito che la marchiatura ed anagrafatura del loro bestiame sia fatta in locale diverso e distante da quello ordinario.

In tal caso i proprietari devono anticipare le spese per il viaggio, l'ammontare delle diarie spettanti a tutti i componenti la Commissione in misura eguale a quella indicata nei regolamenti della Amministrazione alla quale ciascun componente appartiene.

Al veterinario non comunale e al marchiatore competono le diarie di cui all'art. 53.

Art. 15.

La Commissione constatata l'identità personale dei richiedenti, la regolarità della richiesta e il legittimo possesso degli animali, fa applicare il marchio a fuoco *sul lato sinistro del collo* e, ove ciò non sia possibile, sulla spalla sinistra degli equini e bovini rilasciando al richiedente la relativa bolletta (conforme al mod. 2 o 2-*bis*) per ogni singolo animale equino o bovino.

Qualora il marchio a fuoco non possa essere applicato nei modi suindicati, si specifica nella bolletta il posto ove esso è stato applicato.

L'applicazione dei marchi a fuoco agli animali equini e bovini è fatta a pelo tosato, alla presenza della Commissione, da persona pratica (marchiatore). Questi è designato dal veterinario facente parte della Commissione, previo nulla osta dell'autorità di pubblica sicurezza sulla moralità. Non può essere designato marchiatore chi è sfornito dell'apposita tosatrice.

Delle singole operazioni di marchiatura fatte in ciascuna sessione, sia ordinaria che straordinaria, è redatto nell'apposito registro il relativo verbale. Da esso debbono risultare: l'anno, il mese, il giorno e l'ora di inizio dei lavori di marchiatura, le generalità dei componenti la Commissione presenti alle operazioni di marchiatura, il numero degli animali marchiati o rimarchiati distinti per specie, il numero del registro e il numero delle bollette emesse per gli animali marchiati ed ogni altra eventuale essorvazione fatta durante le operazioni di marchiatura. Ogni verbale è sottoscritto da tutti gli intervenuti

CAPO III. — *Bollette e marchio.*

Art. 16.

I proprietari che posseggono un numero di equini o bovini complessivamente superiori a dieci, oltre alla bolletta singola possono richiedere una bolletta complessiva che sarà rilasciata conforme al modello n. 3.

Di detta bolletta è fatta copia che resta agli atti della Commissione come matrice.

Ogni qualvolta sulla predetta bolletta mod. 3 in possesso del proprietario viene apportata variazione, questa deve essere riprodotta nella matrice.

Gli estremi della bolletta complessiva devono essere annotati sulla bolletta singola emessa nel Comune stesso, nonchè sul corrispondente schedario.

Art. 17.

Nella bolletta anagrafica, per gli equini e bovini, è annotato l'eventuale marchio padronale.

Depositario del predetto marchio è lo stesso proprietario, il quale è tenuto a denunziare alla Commissione comunale l'avvenuta applicazione di esso per la regolare annotazione sulla bolletta.

Art. 18.

Il marchio comunale è formato da due lettere maiuscole dell'altezza di cm. 8 distanti l'una dall'altra cm. 2.

Il marchio a fuoco è fornito dalla Direzione regionale e da questa è sostituito e distrutto, se divenuto inefficiente. Dell'avvenuta distruzione è dato atto con verbale della Commissione comunale.

I contrassegni dei marchi per ciascun Comune sono riportati in calce al presente regolamento.

Art. 19.

I proprietari debbono assicurarsi in ogni tempo che i marchi applicati siano in perfetto stato di leggibilità e che i dati segnaletici degli animali corrispondano a quelli indicati nelle rispettive bollette.

Constatata eventualmente l'illeggibilità dei marchi o la variazione dei dati segnaletici degli animali, i proprietari o i detentori devono darne avviso alla Commissione comunale.

La Commissione, secondo i casi, provvede alla rimarchiatura degli animali o alle rettifiche dei dati segnaletici, in base alle variazioni rilevate dal veterinario.

Art. 20.

Le bollette che rilasciano le Commissioni comunali per la marchiatura ed anagrafatura del bestiame su carta filigranata, conforme ai mod. 2, 2-*bis* 3, 14 e 14-*bis*, sono fornite dalla Direzione regionale.

Esse sono munite di bollo a secco.

Art. 21.

La Commissione comunale procede al rinnovo di bollette nei casi in cui esse siano logore e non consentano ulteriore annotazioni.

Le vecchie bollette, dopo annullate, se emesse dalla Commissione che ha proceduto al rinnovo sono conservate agli atti. distinte per registro e numero progressivo, se emesse invece in altri Comuni, sono trasmesse con comunicazione modello 11 alla Commissione di emissione per gli adempimenti di cui sopra.

Art. 22.

In caso di smarrimento della bolletta la Commissione comunale di cui all'art. 10 procede al rilascio del duplicato, previo accertamento da parte degli organi locali di polizia.

La richiesta per il rilascio del duplicato della bolletta va indirizzata su carta legale al presidente della Commissione.

La Commissione dopo il nulla-osta degli organi di polizia locali, nel caso in cui l'istanza venga presentata nel Comune in cui è stata emessa la bolletta, procede alla emissione del duplicato.

Sul tronco della bolletta smarrita è posto il timbro di annullamento e vengono annotati gli estremi della nuova bolletta emessa per duplicato.

Se l'istanza è presentata in Comune diverso da quello che ha emesso la bolletta smarrita, la Commissione comunale richiede a quella di origine il rilascio del duplicato che viene emesso in seguito alle indagini di pubblica sicurezza.

Art. 23.

I detentori di un duplicato di bolletta smarrita in caso di rinvenimento di questa devono consegnarla immediatamente all'Ufficio di pubblica sicurezza o al locale Comando dei carabinieri che la trasmettono alla Commissione comunale competente per territorio la quale, previo annullamento, la conserva agli atti se trattasi di bolletta propria.

Art. 24.

I bollettari, le bollette e tutti gli altri documenti e certificati indicati nel presente regolamento sono esenti dalla tassa di bollo (decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148).

I predetti documenti e certificati sono altresì esenti da marche segnatasse di qualsiasi specie.

Ai bolli, ai marchi ed alle bollette sono applicabili le disposizioni contenute nel Codice penale per quanto attiene alla compilazione o falsificazione di atti pubblici o di bolli.

CAPO IV. — *Nascite e morti.*

Art. 25.

I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali soggetti alle disposizioni del presente regolamento hanno lo obbligo di denunziare alla Commissione comunale le nascite avvenute tra i propri animali equini e bovini, entro il termine di giorni sessanta dalla nascita.

Alla denunzia è unita la bolletta della madre del nato, nonchè il certificato di monta.

In caso di mancata presentazione del certificato di monta il segretario della Commissione ne dà notizia all'Ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al Comando dei carabinieri.

La mancata presentazione del certificato di monta non comporta il *diniego dell'accettazione* della denunzia di nascita.

Quando si tratta di denunzia di equini nati da animali propri sono documenti giustificativi le bollette della madre e del padre intestate o girate al proprietario del nuovo nato.

Art. 26.

La Commissione comunale accertata l'esattezza della denunzia (nei casi dubbi mediante l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza o dei carabinieri o del veterinario), rilascia la bolletta provvisoria (mod. 14 e 14-*bis* a seconda che trattasi di animale equino o bovino).

La nascita è annotata sulla bolletta della madre dell'animale insieme agli estremi del certificato di monta.

La bolletta provvisoria e l'annotazione sulla bolletta della madre debbono essere firmate dal segretario della Commissione e dal veterinario comunale.

Nei Comuni sprovvisti di servizi veterinari continuativi firma il presidente della Commissione.

La bolletta provvisoria deve essere presentata al momento della marchiatura alla Commissione comunale la quale ne dispone la sostituzione con il corrispondente mod. 2 o 2-*bis*.

Gli estremi delle bollette provvisorie devono essere annotati anche sullo schedario.

Art. 27.

Sulle bollette provvisorie estinte e sulle matrici corrispondenti deve annotarsi il motivo dell'annullamento:

per marchiatura (emissione di bolletta mod. 2 o 2-*bis* con i relativi numeri di registro, bolletta e data di emissione);

per macellazione o morte derivante da altra causa;

per esportazione o requisizione dell'animale.

Qualora tali fatti si verifichino in Comune diverso da quello che ha emesso la bolletta, la Commissione comunale l'annulla e con comunicazione mod. 11 la trasmette alla Commissione che l'ha emessa per le relative annotazioni sulla matrice.

Art. 28.

Le bollette provvisorie che risultano inestinte entro un anno dalla nascita dell'animale, con apposito elenco devono comunicarsi all'Ufficio di pubblica sicurezza o al Comando dei cara-

binieri del posto, per le indagini e gli accertamenti a carico dei proprietari che non hanno presentato l'animale per la marchiatura.

Il predetto elenco a cura del segretario della Commissione è compilato periodicamente dopo ogni sessione di marchiatura e trasmesso in copia alla Direzione regionale e alla Prefettura competente.

Art. 29.

I proprietari o i possessori di animali equini o bovini hanno l'obbligo di denunziarne entro 48 ore la morte alla Commissione comunale, che ritira la bolletta rilasciandone ricevuta.

Le relativa denunzia deve essere corredata da una dichiarazione dell'autorità di pubblica sicurezza o del veterinario a conferma dell'avvenuto decesso.

La denunzia può anche essere presentata all'Ufficio di pubblica sicurezza o ai carabinieri che provvedono al ritiro della bolletta e all'inoltro alla Commissione comunale che l'ha rilasciata.

La Commissione comunale ricevute le bollette degli animali equini o bovini morti, le annulla facendone annotazioni nel cartellino e nella matrice delle bollette, se emesse nel Comune, in caso contrario col prescritto mod. 11 trasmette subito le bollette alla Commissione di emissione.

Della denunzia di morte va presa nota nel registro mod. 9 la cui figlia è consegnata al denunziante.

Capo V. — *Passaggi di proprietà.*

Art. 30.

Il passaggio di proprietà degli animali deve essere denunziato dal venditore ad una Commissione anagrafica qualsiasi ed è effettuato con girata sulla bolletta, previ accertamenti sulla regolarità dei documenti comprovanti la identità dei contraenti e la legittima provenienza degli animali.

La girata è controfirmata dal segretario della Commissione.

Il passaggio di proprietà deve essere riportato anche sulle bollette complessive mod. 3 sia in matrice che nella figlia.

Il segretario della Commissione ha l'obbligo di annotare sul registro mod. 10 gli estremi dei documenti di riconoscimento dei contraenti.

Art. 31.

La Commissione comunale prende nota per ordine di data di tutti i passaggi di proprietà sull'apposito registro mod. 10 e riporta tali annotazioni sulle matrici delle rispettive bollette (mod. 2 e 2-*bis*).

L'annotazione di cui trattasi è altresì riprodotta sullo schedario se gli animali sono stati marchiati nel Comune ove avviene la compra vendita.

Se la vendita è effettuata in un Comune diverso da quello in cui l'animale è anagrafato, la comunicazione deve essere fatta alla Commissione che ha emesso la bolletta, per le conseguenti variazioni.

Art. 32.

La comunicazione dei passaggi di proprietà dovrà farsi subito con appositi stampati a madre e figlia mod. 11 ed in ogni caso non oltre i cinque giorni successivi alla eseguita variazione.

Le comunicazioni mod. 11 pervenute dalle varie Commissioni comunali dopo ottemperate le disposizioni regolamentari, saranno a cura del segretario della Commissione conservati agli atti.

Art. 33.

Nei casi di animali requisiti dalla autorità militare il sottufficiale dei carabinieri che accompagna la Commissione di requisizione ritira le bollette degli animali requisiti e le consegna alla Commissione comunale del posto.

Questo registra sul mod. 10 il passaggio di proprietà in conseguenza della requisizione, lo annota sulla bolletta e fa le opportune variazioni sul cartellino e sulla matrice delle bollette; ove trattasi di animali forniti di bolletta di Commissione diversa da quella del Comune in cui è avvenuta la requisizione, trasmette la bolletta stessa al Comune che l'ha emessa.

Le operazioni di cui sopra sono eseguite in esenzione di diritti.

Art. 34.

Per l'animale sottoposto a sequestro e pignoramento, il proprietario deve consegnare la relativa bolletta e carta di affidamento al custode nominato ai sensi dell'art. 521 e seguenti del Codice di procedura civile e deve comunicare alla Commissione comunale del posto tale consegna di documenti affinchè la Commissione ne prenda nota nei propri atti e ne dia comunicazione alla Commissione che ha emesso la bolletta o il foglio di affidamento dove esista.

Avvenuta l'aggiudicazione dell'animale sequestrato o pignorato, l'aggiudicatario, dopo di avere pagato i diritti dovuti, ritira dal custode giudiziario la relativa bolletta e carta di affidamento, ove esista e deve fare immediata denunzia alla Commissione comunale del posto.

Capo VI. — *Importazione ed esportazione.*

Art. 35.

I proprietari i quali intendono esportare equini, bovini, fuori dell'Isola, indipendentemente di altre disposizioni di legge, sono obbligati a farne denunzia all'Ufficio di pubblica sicurezza e in mancanza alla Stazione dei carabinieri del luogo ove deve effettuarsi l'imbarco o la spedizione ferroviaria (via Messina).

L'Ufficio di pubblica sicurezza o il Comando della stazione dei carabinieri dopo avere accertato che le bollette risultano intestate o girate a favore del dichiarante, e previo controllo da parte del veterinario sulla identità degli animali, ritira le predette bollette definitive degli animali, marchiati o provvisorie di quelli non marchiati, consegnando all'interessato il nulla osta per l'imbarco di essi (mod. 12) fa sulle bollette le annotazioni dell'avvenuta esportazione, e munite delle firme in esso indicate, le trasmette alla Commissione comunale del posto che le inoltra alle Commissioni di origine delle bollette per le prescritte annotazioni.

Non può autorizzarsi la spedizione e l'imbarco degli animali sprovvisti del nulla osta prescritto dal primo comma del presente articolo, che completato del bollo e del visto delle Commissioni di partenza, viene alligato agli altri documenti di spedizione.

Art. 36.

L'importazione di animali nell'Isola deve essere comunicata alla Commissione comunale del posto di arrivo, che, previo accertamento della legittimità del possesso, provvede alla marchiatura o al rilascio della bolletta provvisoria. Quest'ultima dà diritto al trasferimento degli animali dal luogo di arrivo a quello di destinazione.

Nessuna compra-vendita può essere effettuata senza l'avvenuta marchiatura ed anagrafatura che deve effettuarsi entro quindici giorni dal rilascio della bolletta. Tale divieto deve risultare dalla bolletta provvisoria.

La bolletta provvisoria dà diritto alla macellazione.

Art. 37.

La bolletta provvisoria deve portare la firma del funzionario di pubblica sicurezza o del comandante la Stazione dei carabinieri, del veterinario e del segretario della Commissione che la rilascia.

Art. 38.

Quando la marchiatura di animali importati è richiesta in data diversa da quella ordinaria o straordinaria, stabilita, per tale operazione, è dovuta ai componenti la Commissione la indennità di cui all'art. 51 lettera *d*).

Capo VII. — *Macellazione.*

Art. 39.

Nessun animale equino e bovino può essere macellato senza la autorizzazione del funzionario di pubblica sicurezza o, in mancanza, del comandante la Stazione dei carabinieri del posto.

Costoro, prima di autorizzare la macellazione, accertano nei locali di macellazione la indentità personale dei richiedenti, nonchè, con l'assistenza del veterinario comunale, la identità degli animali destinati al macello e la regolarità dei documenti anagrafici relativi.

Qualora dal veterinario comunale o dal direttore del macello venisse rilevata una difformità anagrafica segnaletica tra l'animale e la bolletta, la macellazione è sospesa per gli ulteriori accertamenti.

Il direttore del macello ritira i documenti degli animali macellati e dopo di averli muniti della dichiarazione di avvenuta macellazione li trasmette alla Commissione comunale del posto per gli ulteriori adempimenti regolamentari.

Art. 40.

La Commissione comunale a cui pervengono tali documenti fa le annotazioni nel cartellino mod. 7 e nelle matrici delle bollette degli animali che risultano emesse nel Comune; in caso diverso invia col mod. 11 i documenti medesimi alle Commissioni dalle quali risultano emesse.

Art. 41.

Nei casi di abbattimento di urgenza, a norma delle vigenti leggi sanitarie, e quando si manifesti altrimenti l'assoluta materiale impossibilità che gli accertamenti concernenti la legittimità degli animali possono essere fatti dall'autorità di pubblica sicurezza e dall'Arma dei carabinieri l'accertamento della identità dell'animale e il ritiro della bolletta sono effettuati dal veterinario incaricato di presenziare all'abbattimento.

Questi cura di trasmettere la bolletta all'Ufficio o Comando suddetto per gli accertamenti di sua competenza.

L'Ufficio di pubblica sicurezza o il Comando dei carabinieri, esperite le indagini provvede a trasmettere la bolletta alla Commissione comunale del posto, per gli adempimenti regolamentari.

Nei casi in cui l'animale è destinato alla « sardigna » il sanitario che ha presenziato all'abbattimento munisce del proprio visto la relativa bolletta che viene trasmessa alla Commissione comunale del posto in conformità al quarto comma dell'art. 43.

TITOLO III

Diritti e compensi.

Art. 42.

Per la marchiatura e rimarchiatura degli animali equini e bovini è dovuto il diritto fisso di L. 180.

Per il rilascio della bolletta mod. 3 è dovuto il diritto fisso di L. 60.

Per il rilascio della bolletta provvisoria è dovuto il diritto fisso di L. 50.

Per il rilascio di duplicati in caso di smarrimento delle bollette sono dovuti i seguenti diritti fissi.

bolletta mod. 2 e 2-*bis* (equini e bovini) . . L. 1000
bolletta mod. 3 (complessive) » 600
bolletta mod. 14 e 14-*bis* (provvisorie) » 1000

Nel caso di rilascio di duplicato di bolletta a seguito di furto o di distruzione senza dolo da parte dell'interessato, accertato dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Comando dei carabinieri, il proprietario non è soggetto al pagamento dei diritti fissi sopracitati, ma deve pagare solo il diritto di rinnovo della bolletta, più il diritto di rimarchiatura alla quale l'animale va sottoposto.

Per il rinnovo delle bollette logore e che non presentino spazio utile per apporvi ulteriori annotazioni, è dovuto il diritto fisso di L. 100 per ogni bolletta mod. 2, 2-*bis*, 14 e 14-*bis* per il rinnovo della bolletta mod. 3 il diritto fisso è di L. 150.

Art. 43.

Per le annotazioni di passaggio di proprietà e di esportazione sulle bollette è dovuto il diritto fisso di L. 200 per ogni animale equino e bovino.

Per gli asini il diritto fisso è ridotto a L. 100.

Le annotazioni relative alla requisizione da parte della autorità militare sono esenti da diritti fissi.

Art. 44.

Per il rilascio in applicazione del presente regolamento di ogni altro documento non indicato nella tariffa, è dovuto il diritto fisso di L. 100.

Per il rilascio di ogni foglio di affidamento è dovuto il diritto fisso di L. 50.

Art. 45.

Nei casi in cui a richiesta degli interessati si verifichino marchiature di animali in ore o in giorni diversi da quelli stabiliti dalla Commissione comunale in ottemperanza alle vigenti disposizioni, i proprietari degli animali sono tenuti a versare alla Commissione comunale che procede alla marchiatura, i seguenti importi (oltre i diritti stabiliti dall'art. 42):

da uno a cinque capi (complessivamente per uno o più proprietari) L. 1500;

per ogni capo in più dei primi cinque L. 150.

Art. 46.

Quando la marchiatura, a richiesta dei proprietari ha luogo in campagna, i richiedenti debbono versare alla Commissione comunale le stesse quote fissate al precedente articolo.

Ai partecipanti alla marchiatura degli animali in campagna deve essere fornito altresì il mezzo di trasporto o pagato quello dagli stessi eventualmente approntato.

Art. 47.

Sui diritti pagati a norma delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono corrisposti i seguenti compensi

a) al veterinario per marchiatura e rimarchiatura di ogni animale equino o bovino L. 40;

b) al segretario della Commissione per la compilazione delle bollette singole (mod. 2 e 2-*bis*) per il rilascio di ogni bolletta complessiva e cumulativa (mod. 3) e provvisoria (modello 14 e 14-*bis*) L. 15;

rilascio fogli di affidamento L. 5;
rilascio altri documenti L. 10;

c) al marchiatore per ogni equino o bovino marchiato, restando a suo carico la spesa per l'acquisto del carbone per il riscaldamento del marchio a fuoco L. 30;

d) a coloro che partecipano alla marchiatura degli animali in ore e giorni, diversi da quelli stabiliti o in campagna, competono i seguenti compensi:

	Per i primi 5 capi	Per ogni capo successivo
Funzionario di pubblica sicurezza	L. 500	L. 50
Veterinario	» 500	» 50
Sottufficiale carabinieri	» 400	» 40
Segretario della Commissione	» 400	» 40
Marchiatore .	» 150	» 15

Art. 48.

A favore del segretario della Commissione e di ogni impiegato straordinario assunto dietro autorizzazione della Direzione regionale, in occasione di fiere e mercati di bestiame, è fissato un assegno giornaliero di L. 1000.

Art. 49.

I membri della Commissione comunale che per prendere parte alle sedute della Commissione stessa, fossero obbligati a spostarsi dal Comune di loro abituale residenza, hanno diritto alle indennità loro spettanti in base ai regolamenti dell'Amministrazione cui ciascuno appartiene.

I veterinari non comunali incaricati del servizio anagrafico del bestiame in Comune diverso da quello della loro abituale residenza hanno diritto ai proventi di cui all'art. 47, alla diaria dovuta ai funzionari statali di grado 9°, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Nel caso in cui non esistano mezzi pubblici di trasporto o anche per esigenze di servizio, i veterinari possono avvalersi dei mezzi privati, con diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Il marchiatore che esegue la marchiatura fuori della sua ordinaria residenza ha diritto ad una indennità giornaliera pari a quella stabilita per i dipendenti statali di ruolo con la qualifica di commessi o uscieri capi.

Allorquando le riunioni della Commissione debbano tenersi in località distante dal capoluogo del Comune ai componenti compete il rimborso delle spese di viaggio e la diaria di missione nell'ambito delle piccole distanze previste per i dipendenti dello Stato di grado corrispondente. Il presidente della Commissione è da considerarsi di grado immediatamente superiore a quello del segretario comunale del luogo.

Art. 50.

I diritti di cui agli articoli 42, 43, 44, 45 e 46, l'importo delle sanzioni amministrative, nonchè gli altri diritti stabiliti dal presente regolamento debbono versarsi al segretario della Commissione che ne rilascia la relativa ricevuta intestata ai rispettivi proprietari (mod. 5 e 13).

Art. 51.

A fine d'anno sulle riscossioni eseguite la Direzione regionale assegna ai segretari di Commissione un compenso per il servizio di cassa così commisurato:

4 % per le prime 500.000 lire;
3 % da lire 500.000 a lire 1.000.000;
2 % da lire 1.000.000 a lire 2.000.000;
1 % oltre lire 2.000.000.

Art. 52.

Le somme riscosse nell'esatto ammontare risultanti dai bollettari di riscossione, giornalmente riepilogati nei giornali di cassa, devono versarsi settimanalmente, ed in ogni caso non appena l'importo di esse abbia raggiunto le 5000 lire, nell'apposito conto corrente postale intestato alla Prefettura, servizio anagrafe del bestiame.

Per ogni versamento il segretario della Commissione deve rimettere alla Prefettura un rendiconto particolareggiato vistato dal sindaco nel quale è indicato il numero delle marchiature o rimarchiature delle bollette provvisorie, complessive, cumulative, duplicate, passaggi di proprietà, ossia tutte le operazioni cui ciascun versamento si riferisce. Sarà altresì indicato il periodo di decorrenza riferentesi alle predette riscossioni.

Il presidente della Commissione comunale deve personalmente accertarsi che le somme riscosse dal segretario della Commissione siano regolarmente annotate nei bollettari delle riscossioni mod. 5 e 13 e riportate giornalmente nel registro cronologico delle riscossioni e che sian versate tempestivamente nel c.c. postale della Prefettura. A conferma di tale riscontro egli deve apporre il proprio visto a tergo delle bollette di riscossioni.

Art. 53.

Il pagamento dei compensi e delle indennità di cui agli articoli 47, 48, e 49 è disposto dal prefetto su presentazione da parte del presidente della Commissione di apposito prospetto in doppio esemplare (di cui uno da restituirsi alla Commissione) dal quale risulti il numero degli equini e bovini marchiati o rimarchiati, delle bollette singole e provvisorie emesse, nonchè dei duplicati e dei rinnovi.

Le Prefetture, a loro volta, provvedono a versare nell'apposito conto corrente, intestato alla Presidenza Regione — Servizio anagrafe bestiame — le somme pervenute dalle Commissioni comunali, detratto l'ammontare dei compensi e delle indennità di cui al comma precedente.

Art. 54.

Alla fine dell'anno solare, o non più tardi del 31 gennaio successivo, il presidente della Commissione comunale invia alla Direzione regionale e al prefetto della Provincia il rendiconto delle somme riscosse e pagate nell'anno precedente

Il carico del rendiconto deve indicare distintamente le somme riscosse per le varie operazioni verificatesi nel corso dell'anno. Il discarico deve indicare specificatamente le somme corrisposte a termini dell'art. precedente.

Il rendiconto deve corredarsi dei bollettari dei diritti e delle penali riscossi, delle ricevute dei pagamenti fatti, del registro di cassa mod. 03, nonchè di una dichiarazione attestante la regolarità dei dati riassunti nel conto.

TITOLO IV

Servizio di pubblica sicurezza.

Art. 55.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di bestiame sono obbligati ad esibire, oltre al documento personale di riconoscimento, le bollette singole complessive o cumulative a semplice richiesta degli ufficiali o agenti della forza pubblica.

In sostituzione delle bollette singole possono essere esibite le bollette complessive contenenti la descrizione di tutti gli animali.

Tiene luogo di bolletta il foglio di affidamento di cui allo articolo seguente.

I documenti anagrafici del bestiame possono tenersi al centro aziendale quando questi si trova nel perimetro dell'azienda.

Art. 56.

Quando il proprietario affida ad altri l'animale chiede alla Commissione comunale il foglio di affidamento che viene rilasciato sul prescritto modello 6.

Il proprietario dell'animale può richiedere il rilascio del foglio di affidamento anche per sè.

Il foglio di affidamento deve essere firmato dal segretario e dal presidente della Commissione.

Sullo stesso foglio di affidamento, possono essere indicati più nominativi di persona, e in ogni caso non più di quattro, cui viene affidato l'animale.

Del rilascio del foglio di affidamento il segretario della Commissione deve prender nota sulla bolletta anagrafica dell'animale e sul tronco di essa (madre) se rilasciata nel Comune.

Diversamente ne da immediata comunicazione alla Commissione che ha emesso la bolletta dell'animale.

Art. 57.

La validità del foglio di affidamento richiesto dal proprietario è indicata sul foglio stesso e in ogni caso non può essere superiore ad un anno.

Il rilascio del duplicato è ammesso solo previo nulla osta della pubblica sicurezza o dei carabinieri.

Durante il periodo di validità del foglio di affidamento i passaggi di proprietà e qualsiasi operazione anagrafica non possono essere effettuati con la esibizione della sola bolletta, ma deve essere presentato anche il foglio di affidamento, per essere ritirato od eventualmente sostituito.

Art. 58.

Nei confronti di persone in possesso di animali sprovvisti di documenti che ne comprovino la legittima pertinenza, i funzionari ed agenti della forza pubblica possono procedere al fermo, ed occorrendo, anche al temporaneo sequestro degli animali, per gli ulteriori accertamenti del caso.

Sequestratario degli animali può essere nominato lo stesso detentore.

Art. 59.

Per gli animali ovini e caprini in numero superiore ai cinque che per ragioni di pascolo si trasferiscono da un luogo ad un altro, il proprietario o l'affittuario deve munirsi della carta di pascolo rilasciata dal sindaco e vistata dal funzionario di pubblica sicurezza o dal comandante la locale Stazione dei carabinieri.

Tale carta deve contenere la indicazione del numero e delle specie di animali, il nome ed il domicilio del proprietario o delle persone da lui autorizzate a custodire gli animali, gli estremi del documento di riconoscimento delle persone stesse, il nome del proprietario e la ubicazione dei terreni sui quali gli animali si recano a pascolare e la via che debbono percorrere, sia all'andata che al ritorno.

Art. 60.

L'Ufficio di pubblica sicurezza e il Comando dell'arma dei carabinieri che riceve denunzia dei furti o di smarrimento di animali, ne da notizia indipendentemente degli adempimenti di polizia, alla Commissione comunale competente che procede alle opportune annotazioni sulle matrici della bolletta e sulle schede.

Art. 61.

Gli animali sequestrati o rinvenuti che venissero dati in custodia da parte dell'autorità di pubblica sicurezza o giudiziaria, dovranno essere forniti di una speciale bolletta anagrafica conforme al mod. 20 se trattasi di equino, mod. 21 se trattasi di bovino.

Tali bollette sono diverse da quelle ordinarie e in esse sarà specificata la qualifica di « custode » dell'animale, ricevuto dall'autorità sopra menzionata.

Su tali bollette devono essere riportati tutti i dati segnaletici degli animali rilevati da parte del veterinario.

I dati segnaletici devono essere più che mai precisi, e lo animale deve essere marchiato se non lo è, e se necessario sottoposto alla rimarchiatura, al fine di evitare sostituzioni da parte di chi lo detiene in custodia ed anche per essere attraverso detti dati segnaletici obbiettivi, meglio riconosciuto.

Nel caso di animali sequestrati dati in custodia, e regolarmente forniti di bolletta, questa deve essere ritirata e restituita con relativa motivazione, alla Commissione comunale che l'ha emessa.

Venendo a cessare il periodo di custodia deve farsi luogo il ritiro della relativa bolletta, previo rilascio di una nuova bolletta ordinaria al legittimo proprietario.

La bolletta di custodia ritirata è parimenti restituita alla Commissione che l'ha emessa con relativa motivazione e conservata agli atti se emessa dal Comune.

Art. 62.

Chiunque è trovato in possesso illegittimo di bolli e marchi di anagrafe bestiame è deferito all'autorità giudiziaria.

Allo stesso provvedimento è sottoposto chiunque non consegni le bollette dei propri animali, morti, requisiti e sequestrati.

I funzionari, gli agenti di pubblica sicurezza ed i militari dell'Arma dei carabinieri, i quali per qualsiasi ragione, rinvenissero presso terzi bollette o qualunque altro documento, riferentisi al servizio *AB* debbono accertarne il regolare possesso da parte del detentore.

Art. 63.

La Direzione regionale cura la pubblicazione di un bollettino mensile sul quale sono riportati i dati segnaletici, esattamente rilevati, relativi agli animali smarriti o rubati nonchè quelli rinvenuti, il luogo e la data dello smarrimento, della rapina e del ritrovamento.

Il bollettino è pubblicato nel primo numero di ogni mese della « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed eventualmente sui quotidiani maggiormente diffusi nell'Isola, secondo il discrezionale apprezzamento della Direzione regionale.

TITOLO V

Trasgressioni e sanzioni amministrative.

Art. 64.

Senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato, chiunque trasgredisca alle disposizioni del presente regolamento è soggetto ad una penale pari al sestuplo per i primi capi e al doppio per i capi successivi dei diritti dovuti a norma degli articoli 42, 43 e 44, esclusi i diritti stabiliti per duplicati e rinnovazioni.

Art. 65.

Dell'infrazione non si fa rapporto al prefetto qualora il trasgressore versi l'importo della penale al funzionario o all'agente all'atto dell'accertamento della trasgressione o al segretario della Commissione entro i tre giorni successivi.

Art. 66.

In caso di mancato versamento a norma dell'articolo precedente il funzionario od agente che ha accertato l'infrazione presenta rapporto al segretario della Commissione il quale lo trasmette al prefetto per l'applicazione della penale. Il decreto del prefetto è definitivo.

Art. 67.

Il funzionario o agente che ha ricevuto il pagamento rilascia al trasgressore, o a chi per esso, regolare ricevuta, che stacca dal bollettario mod. 15 versando poi la somma riscossa al segretario della Commissione del Comune del territorio del quale la trasgressione è stata accertata. Eguale ricevuta rilascia il segretario della Commissione che ha ricevuto lo importo della penale in base ai decreti prefettizi di cui allo articolo precedente.

Il segretario della Commissione si da carico dell'importo ricevuto nel bollettario mod. 5 e rilascia al funzionario od agente che ha effettuato il versamento la relativa ricevuta la quale deve essere attaccata, da parte del versante, al bollettario mod. 15.

Alla fine di ciascun anno solare i bollettari mod. 15 debbono essere riconsegnati anche se non interamente utilizzati alla Commissione comunale presso la quale sono stati ritirati.

Art. 68.

Alla fine di ogni semestre il segretario della Commissione compila il mod. 17-*bis* comprendente tutte le penali riscosse completandole col nome del funzionario o agente che ha proceduto ad elevare la contravvenzione.

Detto prospetto viene trasmesso alla Prefettura, la quale dopo eseguito il controllo con i versamenti registrati per ogni Comune nel proprio mastro di contabilità, provvede alla compilazione di un elenco riepilogativo delle penali riscosse nella propria Provincia durante il semestre e le trasmette, in doppio esemplare, alla Direzione regionale per le conseguenti assegnazioni dei premi agli accertatori delle infrazioni.

Art. 69.

Le infrazioni al presente regolamento sono contestate oltre che da funzionari, ufficiali ed agenti della forza pubblica, anche dai veterinari provinciali, consorziali, comunali, o incaricati del servizio anagrafe bestiame.

Art. 70.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate in materia.

Art. 71.

Subito dopo l'entrata in vigore di questo regolamento sarà fissata la decorrenza dell'obbligatorietà della presentazione del certificato di monta di cui all'art. 25.

RESTIVO

LEGGE 28 aprile 1954, n. 11.
Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 20 del 29 aprile 1954*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Per la costruzione di edifici destinati ad abitazione civile o ad albergo, anche se comprendano ambienti a piano terreno destinati a negozio o ad altro uso, e per l'ampliamento o la sopraelevazione di edifici destinati agli stessi scopi, eseguiti da privati, società od enti pubblici — sempre che la costruzione sia iniziata e condotta a termine nel periodo decorrente dal 1° gennaio 1954 a tutto il 31 dicembre 1957 — sono applicabili le agevolazioni tributarie di cui agli articoli seguenti.

La costruzione si considera iniziata con lo effettivo inizio delle opere murarie, anche se soltanto nelle fondazioni, e condotta a termine con il rilascio del certificato di abitabilità.

Gli uffici competenti al rilascio del certificato di abitabilità devono evadere la richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 2.

Le imposte di registro e di trascrizione sugli atti di compravendita di aree ai fini di cui all'art. 1 sono dovute nella misura fissa.

E' parimenti dovuta nella misura fissa la tassa di iscrizione per le ipoteche a garenzia di prezzo insoluto costituite contestualmente all'atto di compravendita dell'area edificabile.

Le agevolazioni sono limitate alla superficie che, per effetto dei regolamenti edilizi in vigore, dei piani regolatori o di ricostruzione e dei piani di lottizzazione, costituisce l'unità edificabile o la superficie minima occorrente per la costruzione dell'edificio in base al prescritto rapporto di edificabilità.

Art. 3.

La imposta di registro sui contratti di appalto stipulati per atto pubblico o per scrittura privata aventi per oggetto le costruzioni prevedute all'art. 1 è dovuta nella misura fissa.

Art. 4.

E' concessa la esenzione dall'imposta di consumo per i materiali impiegati nelle opere di costruzione delle case di cui al precedente art. 1, con esclusione delle abitazioni da considerarsi di lusso secondo le caratteristiche fissate nei regolamenti comunali previsti dall'art. 36 del regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138.

L'esenzione di cui al precedente comma sarà estesa anche alla parte di edifici in corso di costruzione, che sia stata costruita nel periodo in cui vigeva la legge 18 gennaio 1949, n. 2, sempre che detti edifici vengano ultimati nei termini previsti dalla presente legge.

Art. 5.

I fabbricati costruiti alle condizioni di cui all'art. 1 sono esenti dall'imposta relativa e dalle sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di venticinque anni a partire dalla data del certificato di abitabilità rilasciato dalla competente autorità comunale.

Art. 6.

Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 2 della presente legge sono estese al primo trasferimento a titolo oneroso di appartamenti in corso di costruzione, costruiti o da costruire entro il termine di cui all'art. 1, sempre che il trasferimento avvenga non oltre un anno dalla dichiarazione di abitabilità rilasciata dalla competente autorità comunale e dalla scadenza del termine di vigore della legge.

Per le ipoteche a garenzia delle anticipazioni fatte dallo acquirente al costruttore sia in virtù dei contratti di cui al primo comma, sia in virtù di atti contenenti promessa di vendita aventi per oggetto il primo trasferimento, è dovuta la tassa nella misura fissa.

I benefici previsti dal presente articolo sono estesi alla attribuzione a diversi titolari della nuda proprietà e dell'usufrutto, sempre che sia fatta contestualmente nell'atto del primo trasferimento dal costruttore al compratore.

Art. 7.

I contratti di mutuo e gli atti di finanziamento stipulati per l'acquisto delle aree e per le costruzioni indicate nell'art. 1, nonchè per il primo trasferimento di appartamenti costruiti entro il termine previsto dal citato art. 1, sempre che avvenga durante il periodo nel quale ha vigore la legge e non oltre un anno dalla dichiarazione di abitabilità, sono assoggettati al pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa.

Gli interessi sulle somme mutuate sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, lo avente diritto deve espressamente dichiarare, nell'atto di mutuo o di finanziamento, che le somme ottenute verranno impiegate esclusivamente ai fini di cui sopra.

Art. 8.

Gli atti di cessione dei contributi di cui all'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, godono del beneficio della registrazione a tassa fissa.

Art. 9.

Il godimento delle agevolazioni previste dalla presente legge è subordinato, oltre che al rispetto delle condizioni e dei termini con la stessa disposti, anche alla conformità delle opere costruite:

a) ai piani regolatori e di costruzione, alle leggi ed ai regolamenti edilizi, nonchè alle prescrizioni della licenza di costruzione, giusta attestazione dell'autorità comunale competente;

b) alle norme di igiene, giusta certificato di abitabilità.

Nessuna delle predette agevolazioni può essere goduta quando una sola delle condizioni dovesse non corrispondere ai requisiti richiesti.

Sono del pari dovute le imposte normali nei casi in cui l'area acquistata non sia effettivamente destinata alle opere contemplate nell'art. 1 o i mutui ed i finanziamenti previsti all'art. 7 non siano stati effettivamente ed esclusivamente impiegati nella costruzione dell'edificio per cui l'area è stata acquistata o il finanziamento ottenuto.

Art. 10.

Su tutti gli atti che per le disposizioni della presente legge sono soggetti alle imposte ipotecarie in misura fissa, rimangono salvi gli emolumenti spettanti al Conservatore del registro immobiliare.

Art. 11.

Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme del regolamento nel quale devono essere disciplinate anche le garenzie ed i controlli degli uffici finanziari e dei Comuni.

Norme transitorie.

Art. 12.

Per le costruzioni iniziate entro i termini di cui all'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2 e non ancora ultimate, si applicano, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, le agevolazioni previste negli articoli precedenti.

Non sono ammessi in ogni caso, in dipendenza delle norme della presente legge, rimborsi delle imposte pagate.

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1954.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 aprile 1954

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

DECRETO PRESIDENZIALE 15 marzo 1954, n. 1.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge regionale 21 dicembre 1953, n. 71, concernente provvidenze in favore dei Comuni per impianti di produzione, per impianti di allacciamento a linee di trasporto e per impianti di distribuzione e di energia elettrica.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 22 dell'8 maggio* 1954)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge 21 dicembre 1953, n. 71;

Considerata la necessità di adottare norme regolamentari per l'esecuzione della legge predetta;

Udito il parere reso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 27 gennaio 1954;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 11 marzo 1954;

Sulla proposta dell'Assessore per gli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 21 dicembre 1953, n. 71, concernente provvidenze in favore dei Comuni per impianti di produzione, per impianti di allacciamento a linee di trasporto e per impianti di distribuzione di energia elettrica.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 15 marzo 1954

RESTIVO

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo atti del Governo, addì 30 *aprile* 1954. *Registro n.* 1, *foglio n.* 67.

ALLEGATO

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 21 *dicembre* 1953, *n.* 71, *concernente provvidenze in favore dei Comuni per impianti di produzione, per impianti di allacciamento a linee di trasporto e per impianti di distribuzione di energia elettrica.*

Art. 1.

Per ottenere il contributo previsto dalla legge regionale 21 dicembre 1953, n. 71, i Comuni devono farne richiesta con la deliberazione consiliare di approvazione del progetto delle opere previste dall'art. 1 della legge stessa.

La deliberazione, debitamente approvata, deve essere corredata:

a) dal progetto, vistato dall'Ufficio del genio civile;

b) dal bilancio preventivo per l'esercizio degli impianti;

c) dello schema del contratto da stipularsi tra il Comune e la Società concessionaria, nel quale dovrà essere inserita, ove del caso, la clausola di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1953, n. 71, nonchè la dichiarazione che non si verifichi la condizione di cui al penultimo comma dell'articolo stesso;

d) di una relazione della Prefettura, quando si tratti di Comuni ove esistono aziende municipali o municipalizzate, circa la consistenza e la funzionalità delle aziende stesse;

e) di una particolareggiata relazione sulla situazione finanziario-contabile del Comune, redatta dal ragioniere capo della Prefettura e vistata dal prefetto;

f) di una dichiarazione del sindaco, vistata dal prefetto, dalla quale risulti l'ammontare di eventuali contributi nelle spese per l'opera progettata, realizzabili dal Comune in applicazione di leggi dello Stato.

Art. 2.

Le domande di concessione di contributi, documentate ed istruite in sede competente, sono sottoposte all'esame di una Commissione nominata dal Presidente della Regione ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 7 agosto 1952, n. 14, modificato con legge 18 luglio 1953, n. 42, e composta di tre membri designati dall'Assessore per gli enti locali.

Adempie le funzioni di segretario della Commissione un impiegato dell'Assessorato degli enti locali.

La Commissione, esaminati gli atti, esprime parere sulla concessione del contributo e sulla misura di esso.

Art. 3.

L'Assessore, qualora non sia possibile concedere un contributo pari all'importo totale dell'opera progettata, richiede una deliberazione consiliare, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di assunzione, a carico del bilancio comunale della differenza tra la spesa da sostenere e l'ammontare del contributo chè può essere concesso. Dalla deliberazione deve risultare la possibilità del Comune di soddisfare l'impegno.

Art. 4.

Il contributo è corrisposto dopo il collaudo delle opere da parte del competente Ufficio del genio civile. A richiesta del Comune, possono essere liquidati acconti sul contributo previa esibizione degli stati di avanzamento dei lavori, debitamente approvati dall'Ufficio predetto. La misura degli acconti, che non può superare il 75 % del contributo, è determinato in base al rapporto esistente tra l'ammontare dei lavori ammessi a contributo ed il contributo stesso.

Visto, *l'Assessore per gli enti locali*: ALESSI

DECRETO PRESIDENZIALE 4 maggio 1954, n. 2.

Categorie di stabilimenti industriali ammessi a fruire dei benefici delle leggi regionali 20 marzo 1950, n. 29 e 7 dicembre 1953, n. 61.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 25 del 29 maggio 1954*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto l'art. 7 della legge 7 dicembre 1953, n. 61, contenente norme integrative della legge 20 marzo 1950, n. 29;

Ritenuto che ai sensi del disposto dell'anzidetto art. 7 occorre provvedere alla determinazione di categorie di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, che possano beneficiare delle agevolazioni previste dalle leggi 20 marzo 1950, n. 29 e 7 dicembre 1953, n. 61;

Ritenuto che occorre, altresì, provvedere, in relazione al disposto del primo comma dell'art. 1 della citata legge 7 dicembre 1953, n. 61, alla determinazione dei requisiti che gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati debbono possedere per ottenere la concessione delle previste agevolazioni fiscali;

Sentito il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana che non si ritiene di seguire per quanto concerne la determinazione delle aziende a carattere artigiano;

Su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, d'intesa con l'Assessore per le finanze;

Sentita la Giunta regionale;

Decreta:

Art. 1.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalle leggi 20 marzo 1950, n. 29 e 7 dicembre 1953, n. 61, le categorie di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, elencate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni di cui al precedente articolo, si intendono per stabilimenti industriali tecnicamente organizzati i complessi aziendali con attrezzatura fissa nel territorio della Regione, dotati di organizzazione di mezzi meccanici e di lavoro tecnicamente adeguati alla produzione industriale di beni e servizi.

Non rientrano fra gli stabilimenti, previsti dal precedente comma, le aziende a carattere artigiano.

Si intendono per imprese a carattere artigiano agli effetti del presente regolamento quelle che presentano le seguenti principali caratteristiche:

1) partecipazione diretta dell'imprenditore al lavoro con l'aiuto dei familiari;

2) limitazione del numero dei dipendenti e incompleta divisione del lavoro;

3) limitazione del tipo e del numero delle macchine, nel senso di mancanza di una completa lavorazione meccanica in serie;

4) prevalenza dei redditi di lavoro nell'entrata complessiva della impresa.

Art. 3.

Per gli stabilimenti, che esercitano l'industria dolciaria, di cui al n. 5 della tabella, è indispensabile agli effetti della concessione delle agevolazioni fiscali, che la produzione industriale non sia esclusivamente al servizio di esercizi commerciali, che fanno capo ai titolari o gestori degli stabilimenti stessi.

Art. 4.

Per le imprese che esercitano l'industria edilizia, prevista al n. 8 della tabella, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile non viene concessa su tutti i redditi derivanti dall'attività in genere dell'impresa, ma viene applicata, caso per caso, sui redditi derivanti dai lavori eseguiti nell'ambito della Regione sempre quando nella esecuzione degli stessi vengano installati cantieri che per la loro attrezzatura possano considerarsi stabilimenti industriali.

Art. 5.

La tabella annessa al presente decreto può essere modificata in relazione con le mutate esigenze economiche della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 4 maggio 1954

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 26 maggio 1954. Registro n. 1, foglio n. 76.

ALLEGATO

TABELLA

delle categorie di stabilimenti industriali di cui all'art. 1 del decreto Presidenziale 4 maggio 1954, n. 2

1) *Industria estrattiva ed attività connesse concernenti*:
   a) macinazione o raffinazione zolfo;
   b) estrazione e lavorazione asfalto;
   c) estrazione e lavorazione sale;
   d) estrazione e lavorazione pomice;
   e) estrazione e lavorazione marmi;
   f) estrazione e lavorazione materiale per cemento, laterizi, porcellane e ceramiche;
   g) estrazione e lavorazione sali alcalini;
   h) estrazione combustibili fossili;
   i) estrazione minerali metallici.
2) *Industria del legno ed affini concernente*:
   a) segazione, lavorazione, conservazione e stagionatura legno;
   b) fabbricazione mobili in legno e arredamento:
   c) falegnameria infissi;
   d) botti e fusti;

e) carpenteria navale;
f) veicoli in legno;
g) strumenti musicali;
h) sedie;
i) imballaggi;
l) sughero e sue applicazioni.

3) *Industria della lavorazione della carruba e del riso.*

4) *Industria alimentare concernente*
a) conserve alimentari vegetali;
b) conserve alimentari di prodotti ittici;
c) marmellate e frutta conservate;
d) latte e derivati;
e) carni conservate;
f) estratti e sughi concentrati alimentari;
g) lavorazione del miele;
h) liquerizia;
i) produzione e raffinazione di olio di semi;
l) produzione e raffinazione di olio.

5) *Industria dolciaria concernente*:
a) fabbriche di biscotti, pasticceria secca e fresca;
b) fabbriche di cioccolato;
c) fabbriche di confetti;
d) pasta di mandorle;
e) frutta candita;
f) fabbrica coni per gelati;
g) semilavorati per l'industria dolciaria;
h) fabbriche di torrone;
i) zuccherifici;
l) surrogati del caffè.

6) *Industria dei vini, liquori ed affini concernente*:
a) lavorazione dei vini in genere;
b) lavorazione dei vini marsala e vermouth;
c) lavorazione di vini pregiati ed imbottigliati;
d) liquori ed affini;
e) distillerie II categoria;
f) produzione aceto.

7) *Industria di materiali per l'edilizia.*
8) *Industria delle costruzioni edilizie.*
9) *Industria delle acque gassate, del freddo, della birra e del malto.*
10) *Industria vetraria e delle ceramiche e terrecotte.*
11) *Industria delle calzature e del cuoio e conciaria.*
12) *Industria della carta e cartotecnica.*
13) *Industria grafica e quella concernente la produzione di carte speciali* (parati, eliografie, ecc.).
14) *Industria siderurgica e metallurgica.*
15) *Industria meccanica.*
16) *Industria tessile.*
17) *Industria dell'abbigliamento.*
18) *Industrie chimiche.*
19) *Industria elettrica.*
20) *Industria del gas.*
21) *Industria della produzione cinematografica e del materiale foto sensibile.*
22) *Industrie della gomma e delle materie plastiche.*
23) *Industrie radiofoniche, telefoniche, materiale elettrico.*

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2102555) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.